

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1.

(Denominazione)

- 1) È costituita una società per azioni denominata: “Nexi S.p.A.”.

Articolo 2.

(Sede)

- 1) La Società ha sede nel Comune di Milano.
- 2) Ai sensi dell’articolo 2365, secondo comma, cod. civ., il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia sia all’estero e trasferire la sede legale nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 3.

(Oggetto)

- 1) La Società ha per oggetto l’attività di assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico, in società ed enti, con particolare riguardo a quelli finanziari nonché società che abbiano ad oggetto l’attività di emissione di moneta elettronica e/o la prestazione di servizi di pagamento, e/o comunque attività correlate o accessorie quali lo sviluppo e gestione di infrastrutture e sistemi informatici, sia all’interno dei sistemi creditizi e finanziari che all’esterno di essi.
- 2) Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, la Società potrà compiere, esclusa la raccolta di risparmio fra il pubblico e comunque esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, e industriali inerenti all’oggetto sociale ritenute dall’organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dello stesso; essa potrà pure prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale e ciò a garanzia di debiti propri o di società facenti parte del gruppo e sempre con esclusione dell’attività finanziaria nei confronti del pubblico.
- 3) È espressamente esclusa dall’attività sociale qualsiasi altra attività riservata ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Articolo 4.

(Durata)

- 1) La durata della Società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e può essere prorogata, una o più volte, con le modalità previste dalla legge.

Articolo 5.

(Domicilio)

- 1) Il domicilio, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica od ogni altro recapito dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, sono quelli risultanti dal libro dei soci.

CAPITALE - AZIONI – RECESSO – OBBLIGAZIONI

Articolo 6.

(Capitale e azioni)

- 1) Il capitale sociale è di euro 118.718.524, diviso in numero 1.172.545.414 azioni prive di valore aventi tutte pari diritti.
- 2) Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto a un voto in tutte le assemblee della Società.

- 3) La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. L'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del cod. civ., forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.
- 4) È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 cod. civ., stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
- 5) In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura.
- 6) Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale l'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dall'art. 2441 del cod. civ..
- 7) Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
- 8) L'assemblea straordinaria del 29 giugno 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 500.000.000 (cinquecento milioni), a servizio della conversione dei "€500,000,000 1.75 per cent. Equity-Linked bonds due 2027", da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società, con godimento regolare, per un importo massimo di euro 500.000.000 (cinquecento milioni), al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla Società denominato "€500,000,000 1.75 per cent. Equity-Linked bonds due 2027", secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 aprile 2027 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far tempo dalle medesime, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte. Non verranno emesse o consegnate frazioni di azioni e nessun pagamento in contanti o aggiustamento verrà eseguito in luogo di tali frazioni.
- 9) L'assemblea straordinaria del 3 marzo 2021, nel contenuto dell'approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella Società di Nets Topco 2 S.à r.l., società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) costituita ai sensi del diritto del Granducato del Lussemburgo, con sede legale in boulevard F.W. Raiffeisen 15, L-2411 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, ha deliberato la possibile emissione di ulteriori n. 40.000.000 di azioni, senza aumento di capitale, al servizio dell'Earn-Out EBITDA (quale definito nel predetto progetto di fusione).
- 10) L'assemblea straordinaria del 15 ottobre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 1.000.000.000 (un miliardo), a servizio della conversione dei "€1,000,000,000 Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2028", da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società, con godimento regolare, per un importo massimo di euro 1.000.000.000 (un miliardo), al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla Società denominato "€1,000,000,000 Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2028", secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 10 marzo 2028 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà

comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far tempo dalle medesime, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte. Non verranno emesse o consegnate frazioni di azioni e nessun pagamento in contanti o aggiustamento verrà eseguito in luogo di tali frazioni.

- 11) L'assemblea straordinaria del 5 maggio 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, a titolo gratuito e in via scindibile, da eseguirsi in una o più tranches, entro il termine del 31 maggio 2027, per massimi euro 1.776.780 mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 19.652.874 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Società alla data di esecuzione, da imputare a titolo di capitale, per un corrispondente ammontare tratto dalla riserva "Utili/perdite a nuovo" come risultante dal bilancio d'esercizio della Società, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, a servizio del piano di incentivazione denominato "Piano LTI".
- 12) L'Assemblea straordinaria dei soci del 30 aprile 2024 ha approvato l'annullamento di massime n. 262.470.105 azioni proprie Nexi, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ad eseguire tale annullamento, anche con più atti in via frazionata ovvero in unica soluzione, entro 24 mesi dalla presente delibera, e fatta comunque eccezione per le azioni che, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società, siano necessarie per servire gli impegni derivanti dai piani di incentivazione azionaria di volta in volta esistenti; nonché a modificare di conseguenza il numero di azioni indicate al comma 1 del presente articolo, riducendolo di un numero di azioni pari a quelle effettivamente annullate, e a procedere, ultimate le operazioni di annullamento, all'abrogazione del presente comma.
- 13) L'Assemblea straordinaria dei soci del 30 aprile 2025 ha approvato l'annullamento di massime n. 246.038.455 azioni proprie Nexi, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ad eseguire tale annullamento, anche in via frazionata ovvero in unica soluzione, entro 24 mesi dalla presente delibera, e fatta comunque eccezione per le azioni che, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società, siano necessarie per eventuali operazioni di M&A e servire gli impegni derivanti dai piani di incentivazione azionaria di volta in volta esistenti; nonché a modificare di conseguenza il numero di azioni indicate al comma 1 del presente articolo, riducendolo di un numero di azioni pari a quelle effettivamente annullate, e a procedere, ultimate le operazioni di annullamento, all'abrogazione del presente comma.
- 14) L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2025 ha deliberato di emettere gratuitamente, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, in via scindibile, in una o più tranches, entro il termine del 31 maggio 2030, senza fare luogo ad aumento del capitale sociale, massime n. 32.248.030 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Società alla data di esecuzione, a valere su voci di utili e/o su riserve di utili, come meglio precisato nella relativa delibera assembleare, a servizio del piano di incentivazione denominato "Piano LTI".

Articolo 7.

(Diritto di recesso)

- 1) Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.
- 2) Il recesso non spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

Articolo 8.

(Obbligazioni)

- 1) La Società può emettere prestiti obbligazionari, anche convertibili in azioni o con warrants, nei limiti e con le modalità di legge.
- 2) Gli oneri relativi all'organizzazione delle assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della

remunerazione dei rappresentanti comuni, ove nominati, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

ASSEMBLEA

Articolo 9.

(Convocazione)

- 1) L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.
- 2) L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione Europea.
- 3) Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni e, in tale ipotesi, nell'avviso di convocazione sarà indicato il giorno per la seconda ed eventualmente la terza convocazione nelle modalità di cui al successivo comma 4) del presente Articolo 9. L'Assemblea si costituisce e delibera, in sede ordinaria e straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tali ipotesi.
- 4) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità stabilite dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 5) L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, secondo comma, cod. civ., entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Articolo 10.

(Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto)

- 1) La legittimazione all'intervento in Assemblea spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente Articolo.
- 2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.
- 3) La Società può designare, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ex articolo 135-undecies TUF (il "Rappresentante Designato"). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La Società – con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione in occasione delle singole convocazioni – potrà prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di deleghe di voto ex articolo 135-undecies TUF (nonché di deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF) al Rappresentante Designato con le modalità previste dalle leggi e/o disposizioni regolamentari applicabili.

Articolo 11.

(Svolgimento dell'Assemblea)

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento di questi, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (se nominato) o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione più anziano se ne sono nominati più di uno o

dall'Amministratore Delegato. In difetto, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

- 2) L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
- 3) Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato dalla legge, dallo Statuto e, se presente, dall'apposito regolamento assembleare approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.
- 4) Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2371 cod. civ..

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 12.

(Consiglio di Amministrazione)

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici).
- 2) L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di volta in volta, prima della loro nomina. Entro il limite sopra indicato, l'Assemblea può modificare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica.
- 3) Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 4) Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su un mercato regolamentato italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo quanto indicato al successivo Articolo 13.
- 5) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza annuale il possesso dei requisiti di indipendenza, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri, e comunque gli amministratori nominati comunicano senza indugio la perdita dei suddetti requisiti, anche ai sensi del Codice di Autodisciplina, nonché la sopravvenienza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 13.

(Presentazione delle liste)

- 1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, presentate ai sensi dei successivi commi.
- 2) Hanno diritto a presentare le liste: (i) gli azionisti che, al momento di presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero insieme ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la minore quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari *pro tempore* vigenti; e (ii) il Consiglio di Amministrazione uscente.
- 3) Ogni socio, (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse.

- 4) Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 5) Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.
- 6) Ciascuna lista deve indicare almeno 1 (un) candidato - che dovrà essere posizionato al primo posto di ciascuna lista - in possesso dei requisiti di indipendenza, stabiliti secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti, specificando quale/quali sia/siano il/i candidato/i in possesso di tale requisito. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.
- 7) Per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamentare *pro tempore* vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.
- 8) Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:
 - a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
 - b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
 - c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica;
 - d) una informativa relativa ai candidati e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;
 - e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 9) In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 10) Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Articolo 14.

(Elezione del Consiglio di Amministrazione)

- 1) Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 2) Risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo i seguenti criteri:
 - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti gli amministratori da eleggere meno due;

- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, etc. secondo l'ordine progressivo in cui i candidati sono posti nelle rispettive liste. I quozienti così ottenuti verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i due candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Resta fermo che almeno un amministratore deve essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
- 3) Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, che delibererà secondo le maggioranze di legge.
- 4) Nel caso in cui non risultasse eletto, a seguito dell'applicazione di quanto precede, il numero minimo necessario di amministratori indipendenti e/o amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ai sensi alla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente, si procederà come segue:
- a) i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti di cui al precedente paragrafo 2), lettera b):
- b) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui alla lettera a), sarà sostituito dal primo dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, la sostituzione viene deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge;
- c) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori del genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui alla lettera a), sarà sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, la sostituzione viene deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
- 5) Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 6) Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti *ex art. 147-ter TUF* pari al numero minimo stabilito dal presente Statuto e dalla legge, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente. Qualora non fosse eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti stabilito dal presente Statuto e dalla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente, l'Assemblea provvederà a sostituire gli amministratori contraddistinti dal numero progressivo più basso e privi del requisito o dei requisiti in questione eleggendo i successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti da tale unica lista. Qualora anche applicando tale criterio di sostituzione non fossero individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibererà a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più basso.
- 7) Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti non inferiore al minimo stabilito dallo Statuto e dalla disciplina di volta in volta vigente. Con le medesime modalità e maggioranze si procederà per la nomina di tutti gli amministratori anche in caso non sia presentata alcuna lista.

Articolo 15.

(Cessazione dalla carica)

- 1) Il venir meno dei requisiti di legge o regolamentari richiesti per la carica in capo ad un amministratore ne comporta la decadenza dalla carica, con la precisazione che il venir meno del requisito di indipendenza - fermo restando l'obbligo di darne immediata comunicazione ai sensi del precedente Articolo 12 comma 6) - non comporta la decadenza dalla carica se tale requisito permane in capo al numero minimo di amministratori che, secondo il presente Statuto e nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, devono possedere tale requisito. Fermo restando quanto sopra, il venir meno del requisito di indipendenza determina tuttavia la cessazione da cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 2) In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è liberamente effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod. civ. scegliendo ove possibile tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti *ex art. 147-ter TUF* stabilito dal presente Statuto e dalla legge, nonché l'obbligo di mantenere l'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Articolo 16.

(Poteri dell'organo amministrativo)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, come per legge e in virtù dello Statuto.
- 2) Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative:
 - a) alla fusione e alla scissione, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 *bis* cod. civ., anche quale richiamato dall'articolo 2506 *ter* cod. civ.;
 - b) all'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - c) all'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - d) all'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci;
 - e) agli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
 - f) al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 3) L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di competenze che per legge spettano all'Assemblea non fa venire meno la competenza dell'Assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 17.

(Adunanze e delibere del Consiglio di Amministrazione)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti e un segretario, quest'ultimo scelto anche all'infuori dei suoi membri ed anche esterno alla Società.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.
- 3) La convocazione viene fatta con tutti i mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, inviata di regola almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale e in caso di urgenza tale termine può essere ridotto fino a 12 (dodici) ore prima dell'adunanza. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sia presente la totalità degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

- 4) L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 6) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge.
- 7) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 18.

(Remunerazione)

- 1) I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 19.

(Organi delegati, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, direttori generali e procuratori)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e, sentito il parere del Collegio Sindacale, la relativa remunerazione.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche dagli organi delegati, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; e, in particolare, gli amministratori riferiscono tempestivamente, e con periodicità trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con periodicità trimestrale.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone i poteri anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario a codici di comportamento eventualmente adottati dalla Società.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e ne dispone, occorrendo, anche la revoca.
- 5) Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del difetto.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare Direttori Generali e procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti, attribuendone i relativi poteri.

Articolo 20.

(Rappresentanza legale)

- 1) La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano sia al Presidente, in caso di assenza o impedimento ai Vice Presidenti se nominati, sia a chi ricopre, congiuntamente o disgiuntamente, l'incarico di Amministratore Delegato o Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti.
- 2) I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

SINDACI

Articolo 21.

(Composizione del Collegio Sindacale e presentazione delle liste)

- 1) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
- 2) I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
- 3) I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
- 4) Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.
- 5) Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto assicurando l'equilibrio tra i generi in base alla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 6) La presentazione delle liste è regolata dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dal presente Statuto.
- 7) Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente Articolo 13 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.
- 8) Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 9) Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.
- 10) Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 11) Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere.
- 12) Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro

dei revisori legali e avere esercitato attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

- 13) Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente). In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.
- 14) Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:
 - a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
 - b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
 - c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
 - d) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
 - e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 15) In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Articolo 22.

(Elezione del Collegio Sindacale)

- 1) L'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:
 - a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;
 - b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ("lista di minoranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa.
- 2) Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

- 3) Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'Assemblea che delibera a maggioranza relativa e in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 4) Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa in conformità alle disposizioni di legge. In tali ipotesi il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.
- 5) Il presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

Articolo 23.

(Cessazione)

- 1) Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi. Nel caso in cui il primo subentro non consenta di rispettare la disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi, subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista.
- 2) In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino a successiva Assemblea, dal sindaco effettivo più anziano tratto dalla lista di minoranza, fermo restando in ogni caso il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.
- 3) Qualora con i sindaci supplenti non si completi il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea dei soci per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti, all'integrazione del Collegio Sindacale.
- 4) In mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista di maggioranza, si applicano le disposizioni del cod. civ. e l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti.
- 5) Resta fermo che, in ogni ipotesi di sostituzione di cui sopra, la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 24.

(Riunioni del Collegio Sindacale)

- 1) Il Collegio Sindacale si riunisce con periodicità stabilita dalla legge.
- 2) La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal presidente del Collegio Sindacale, con qualunque mezzo idoneo, e inviata almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto fino a 12 (dodici) ore.
- 3) Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

REVISIONE LEGALE

Articolo 25.

(Revisione Legale dei Conti)

- 1) La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.
- 2) L'incarico è conferito dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.
- 3) L'Assemblea determina, altresì, il corrispettivo per l'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento per lo stesso.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 26.

(Bilancio e utili)

- 1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27.

(Acconti sui dividendi)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e quando lo ritenga opportuno, può distribuire acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme anche regolamentari *pro tempore* vigenti.
- 2) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28.

(Scioglimento e liquidazione)

- 1) In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 29.

(Disposizioni generali)

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.